



COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

tel.+39 0432/938.332 - fax +39 0432/938.351

e-mail: urbanistica@comune.manzano.ud.it

PEC: comune.manzano@certgov.fvg.it

Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)

C.F. 00548040302

NUOVO CIMITERO DI MANZANO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

(D.P.R. 285/1990)

Norme tecniche
di attuazione

TITOLO I
CONSIDERAZIONI GENERALI

- Art. 1 – Analisi normativa
- Art. 2 - Piano regolatore cimiteriale
- Art 3 - Vincoli

TITOLO II
CIMITERI COMUNALI E DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI

- Art. 4 - Cimitero oggetto del presente regolamento
- Art. 5 - Operazioni cimiteriali
- Art. 6 - Destinazione d'uso del suolo cimiteriale
- Art. 7 - Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

TITOLO III
**NORME RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE, COLLOCAZIONE DI
MANUFATTI, EPIGRAFI E MANUTENZIONI**

- Art. 8 - Campo per inumazione (“campo comune”)
- Art. 9 - Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni
- Art. 10 - Sepulture private - Tumulazioni
- Art. 11 - Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione
- Art. 12 - Tombe private riservate a due colombari sovrapposti (TT)
- Art. 13 - Tombe di famiglia a raso (TFR)
- Art. 14 - Tombe di famiglia a edicola (TFE)
- Art. 15 - Loculi colombari fuori terra
- Art. 16 - Loculi ossari individuali
- Art. 17 - Opere per servizi
- Art. 18 - Area per dispersione ceneri
- Art. 19 - Progetti e procedure autorizzative per esecuzione lapidi e tombe
- Art. 20 - Lastre di chiusura nei colombari
- Art. 21 - Termine per la costruzione della tomba di famiglia (TFR, TFE)

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I CONSIDERAZIONI GENERALI

Art. 1

Analisi normativa

Ai sensi dell' art. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico.

Essi pertanto sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1° comma del Codice Civile).

I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di settore, oltre che a quelle del Codice Civile :

- *Testo unico sulle leggi sanitarie* approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni ed integrazione;
- Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali.
- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993;
- D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge n.328 dell' 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n.26 del 28 febbraio 2001;
- Legge n. 130 del 30 marzo 2001, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;
- Legge n. 166 del 01.08.2002 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare l'art. 28;
- D.P.R. 254/2003 del 15.07.03 art.12 – "Regolamento recante disciplina della gestione rifiuti sanitari"
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 art. 184 - "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 136 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"
- Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12.

Art. 2

Piano regolatore cimiteriale

E' costituito da:

- 1) suddivisione del cimitero in zone destinate alle necessarie funzioni;
- 2) norme concernenti le diverse tipologie di sepoltura, prescrizioni sui materiali, dimensioni delle tombe per tipologia, delle lapidi, dei copritomba, ecc.;
- 3) iter procedurale per l'approvazione dei progetti delle opere nell'ambito del cimitero e della necessaria documentazione da presentare.

Il Piano regolatore cimiteriale è composto da:

- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Tavola grafica di zonizzazione;
- Tavola grafica indicante dimensioni e posizione aree in concessione per tombe di famiglia.

Art. 3 **Vincoli**

A) Fascia di rispetto cimiteriale:

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto definita dall'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i., in particolare modificato recentemente dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 e dall'art. 27 comma 5.

Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 28 della Legge 166/02 può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale o la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Le finalità perseguite dalla normativa in materia di vincolo cimiteriale (oggi art. 28 l. 1 agosto 2002 n. 166) sono rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché, ed assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (in merito al divieto di costruire nuovi edifici "vincolo di edificabilità assoluta" C.d.S. sez. IV 12.03.2007 n.1185, C.d.S., sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez. II).

B) Vincolo paesaggistico e culturale.

Il cimitero di Manzano è interessato dal vincolo paesaggistico di cui alla lettera c) dell'art. 142 D.Lgs 42/2004 costituito dalla fascia di mt. 150 dal corso d'acqua "torrente Natisone".

In detto ambito ai sensi dell'art. 146 del codice del codice del beni culturali e del paesaggio gli interventi edilizi fra cui anche la costruzione di tombe funerarie sono soggetti alla preventiva autorizzazione paesaggistica il cui rilascio compete al Comune sulla base delle funzioni delegate con la LR 5/2007.

TITOLO II **CIMITERI COMUNALI E DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI**

Art. 4

Cimitero oggetto del presente regolamento

1. Le presenti norme di attuazione disciplinano le attività secondo la suddivisione in zone di cui alla "Tavola di zonizzazione" di cui al precedente art. 2, nel nuovo cimitero di Manzano realizzato in ampliamento a quello esistente.
2. Gli altri cimiteri presenti nel territorio comunale sono normati da separati piani.

Art. 5

Operazioni cimiteriali

1. Entro l'ambito dei cimiteri trovano applicazione il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 82 del 19.09.1994 ravvisata legittima dal C.R.T.C il 14.11.1994 n. 38570 di protocollo, modificato con delibera consiliare n. 05 del 27.01.1995 ravvisata legittima dal C.R.T.C il 27.02.1995 n. 31424 di protocollo, la legge regionale 21.10.2011 n. 12i ed il presente regolamento secondo la loro specifica competenza.

Art. 6

Destinazione d'uso del suolo cimiteriale

1. Il suolo del cimitero comunale oggetto del presente piano regolatore cimiteriale è suddiviso in zone, come da "Tavola di zonizzazione" da destinare a:

- a) campo per le inumazioni comuni, ai sensi dell'art. 337 del T.U. n. 1265 del 27.07.1934 e degli artt. 49, 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R.10.09.1990 n. 285;
- b) campi per la costruzione di sepolture private interrate a vasche sovrapposte per due salme;
- c) campi per la costruzione di tombe di famiglia interrate a raso;
- d) campi per costruzione di tombe di famiglie fuori terra a edicola;
- e) un'area riservata alla costruzione di manufatti per tumulazioni collettive (loculi colombari) e per loculi ossari;
- f) un'area per cinerario comune e/o per lo spargimento delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione;
- g) un'area per gli altri insediamenti essenziali alla funzionalità del cimitero stesso.

Art. 7

Insediamenti essenziali al funzionamento dei cimiteri

1. Per ottemperare ai fini di cui alla lettera g) del precedente articolo, il suolo di ogni cimitero comunale, dovrebbe, inoltre, contenere:

- a) il locale per l'osservazione delle salme
- b) la camera mortuaria
- d) l'ossario comune
- e) il muro di cinta.

2. Il locale per l'osservazione delle salme, distinto dalla camera mortuaria è destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le persone:

- a) morte in abitazioni inadatte, o nelle quali sia comunque non conveniente mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- d) da sottoporsi ad autopsia.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE, COLLOCAZIONE DI MANUFATTI, EPIGRAFI E MANUTENZIONI

Art. 8

Campo per inumazione ("campo comune")

1. Il campo comune è destinato alla sepoltura di salme col sistema ad inumazione, che dovrà essere eseguita a norma delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 - artt. 68 – 75, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

2. In nessun caso e per nessun motivo, nei campi comuni di inumazione, sarà concessa la sovrapposizione di salme.

Art. 9

Collocamento e caratteristiche dei manufatti sui campi d'inumazione comuni

1. Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni è permesso il collocamento di lapidi a con lastra orizzontale in marmo o pietra, avente la dimensione di cm 80x180 rispettando le avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19.06.1978:
2. E' concesso la collocazione di lapidi verticali, croci o altri elementi decorativi aventi altezza massima di cm. 120.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 10

Sepulture private – Tumulazioni

1. Nella zona destinata, nella "Tavola di zonizzazione", a sepolture private riservate, potrà essere dato in concessione, previo pagamento di un corrispettivo, il terreno per la costruzione di:
 - a) tombe riservate per tumulazione (TT) binata entro vasche sovrapposte interrate in cls;
 - b) tombe per tumulazione di famiglia da realizzare interrate (a raso TFR) fino al massimo di 6 loculi;
 - c) tombe per tumulazione di famiglia a edicola (TFE) con o senza cripta, fino ad un massimo di 6 loculi fuori terra e 6 loculi entro terra;

Art. 11

Criteri costruttivi dei sistemi a tumulazione

1. Per le nuove costruzioni è prescritto che siano garantite misure di ingombro libero interno dei singoli colombari per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura previsto dall'art. 76 - commi 8 e 9 - del D.P.R. n. 285/90 e nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 24 del 24.06.1993.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30 e m. 0,50.
4. Nel caso della tumulazione di resti e di ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e preferibilmente naturale o dai colori naturali evitando tinte accese o cupe.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
6. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
7. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

8. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
9. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta come disposto dall'art. 76 del DPR 285/1990.

Art. 12

Tombe private riservate a uno o due vasche sovrapposte (TT)

1. Le tombe private a vasche singole o due sovrapposte rispetteranno i criteri prescritti per la tumulazione del D.P.R. n. 285/90 e della Circolare n. 24 del 24.06.1993, avranno disposizione e dimensioni specificate nell'allegato 3.
2. Questo tipo di tomba prevede vasche prefabbricate in calcestruzzo singole o sovrapposte per numero max di due poggianti, eventualmente se necessario, su una caldaia di calcestruzzo magro dosato con quintali 1,50 di cemento per metro cubo d'impasto dello spesso minimo di cm. 15.
3. Ogni singola vasca dovrà avere le seguenti dimensioni interne nette: larghezza m. 0,75 - lunghezza m. 2,25 - altezza m. 0,70.
4. Lo spessore minimo delle pareti di calcestruzzo dovrà essere di minimo cm. 5.
5. Le dimensioni della lastra orizzontale, con cui è fatto obbligo ai parenti del defunto di ricoprire la tomba non dovrà eccedere le dimensioni di m. 1,90 di lunghezza x m. 0,90 di larghezza.
6. La lastra orizzontale, realizzata in pietra naturale o marmo potrà raggiungere da terra un'altezza massima di cm. 20. Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.
7. E' consentito anche la sola bordatura con elementi lapidei o simili a delimitazione della tomba con le dimensioni indicate i commi 5 e 6, e sistemazione interna a verde o con materiale inerte (ghiaino o simile).
8. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, di ricavare entro il perimetro della lastra, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato. Sono da evitare gli arbusti, le siepi e gli alberi.
9. La lapide verticale avrà altezza massima di cm 120 dal piano del terreno.
10. Il sostegno della lapide verticale verrà realizzato mediante sistemi meccanici di fissaggio alla lastra orizzontale o terreno che garantiscano la solidità e sicurezza da ribaltamenti, secondo gli spessori variabili ammissibili per la lastra verticale.
11. Sulla lapide e/o pietra tombale ed esclusivamente entro il perimetro delle stesse, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.
12. Lo spazio esterno per il diretto accesso al feretro inferiore non deve essere inferiore a cm. 100 di larghezza e ciò per garantire le operazioni di estumulazione.

Art. 13

Tombe di famiglia a raso (TFR)

1. Le tombe di famiglia a raso (TFR), destinate al seppellimento di salme col sistema a tumulazione, possono constare fino a un massimo di due file di tre colombari sovrapposti, in un'area riservata delle dimensioni di ml. 3,20 * 3,00 come indicate nel piano urbanistico cimiteriale. Sono comunque ammesse celle ossario aventi le dimensioni prescritte dal successivo art. 16.
3. Le tombe dovranno possedere i requisiti dimensionali e costruttivi di cui al precedente art. 12. I loculi dovranno essere disposti su due file in massimo tre per ognuna intervallati da un corridoio centrale per l'accesso dei feretri avente larghezza minima di cm. 90 e lunghezza pari a quella dei loculi I ripiani orizzontali dei loculi dovranno avere larghezza minima di cm. 90 comprensivi dello spessore (cm. 15) della chiusura come prescritto dall'art. 76 comma 8 del DPR 285/1990.
4. Il varco di accesso al corridoio, che deve avere dimensioni minime di 90 cm di larghezza e cm 210 di lunghezza, dovrà essere chiuso superiormente da lastre in cls rimovibili. Sopra le stesse è ammessa la lastra tombale con le caratteristiche di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Al fine di garantire gli allineamenti l'area cimiteriale concessa dovrà essere interamente coperta con la lastra tombale oppure anche sistemata a verde o in materiale inerte sciolto entro riquadratura nei materiali ammessi nel rispetto delle altezze di cui al comma 6 e dei criteri dimensionali per l'inserimento dei feretri indicati ai commi 4 e 7.
6. La lastra orizzontale o inclinata, realizzata in materiali preferibilmente naturali e durevoli con divieto di materie plastiche, potrà variare da un minimo di cm. 2 ad un massimo di cm. 40 fuori terra (cfr allegato 2) E' comunque consentito eccedere da tali altezze con elementi decorativi a condizione che la loro dimensione in superficie non superi 1/4 l'area della tomba stessa e l'altezza da terra non superi i 90 cm..
7. La lastra orizzontale/inclinata deve essere rimovibile in corrispondenza del corridoio di accesso alla tomba per una dimensione minima di cm. 80x210 al fine di consentire l'inserimento agevole dei feretro. Sulla lastra orizzontale ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché altri elementi decorativi.
8. E' ammessa la realizzazione di una lapide verticale di massima di cm 120 misurata rispetto il terreno.
9. Il sostegno della lapide verticale ed il suo collegamento alla lastra orizzontale o terreno verrà realizzato con sistemi che garantiscano la sicurezza dal ribaltamento che il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare alla fine delle opere.
10. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.
11. E' ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, di ricavare entro il perimetro della lastra, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato. Sono da evitare gli arbusti, le siepi e gli alberi.

Art. 14

Tombe di famiglia a edicola (TFE)

1. Nella zona destinata a tombe di famiglia a edicola (TFE) possono essere rilasciate ai privati concessioni di aree con le dimensioni di ml. 3,50 x 2,80 così come riportate nel piano stesso.
2. Tali tombe, rispettanti il D.P.R. n. 285/90 e della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, potranno contenere un numero massimo di sei colombari oltre a celle ossario aventi le dimensioni prescritte dal successivo art. 16.

3. La costruzione, soggetta alle disposizioni in materia di sicurezza statica ed antisismica ed ai relativi calcoli strutturali e collaudo richiesti per il tipo di opera, avrà strutture in materiali, preferibilmente cls, e spessori che garantiscano la impermeabilità a liquidi e gas e che rispondano ai criteri disposti dall'art. 76 del DPR 285/1990.
4. Le dimensioni interne dei colombari saranno di mt. 2,25 di lunghezza, mt. 0,75 di larghezza e mt. 0,70 in altezza, al netto del diaframma di chiusura come previsto dal successivo comma 7.
5. Le tombe ad edicola devono possedere forma inscritta in un parallelepipedo regolare, dimensioni esterne in pianta pari all'area concessa ed altezza **massima** da terra di mt. 2,70 (misurata sul punto più alto della facciate), rifiniture su tutte le facciate in intonaco, pietra, marmo o altri materiali omogenei e preferibilmente naturali.
6. La copertura potrà essere piana o a due falde garantendo lo sgrondo delle acque meteoriche che saranno raccolte e smaltite nel suolo per mezzo di pluviali del diametro di centimetri 8 incassati nelle murature e sfocianti alla base delle stesse.
7. Per la tumulazione delle bare si dovrà provvedere alla sigillatura del colombario mediante diaframma di muratura come prescritto dall'art. 76 comma 8 del DPR 285/1990 o lastra di cemento armato vibrato e sigillata con cemento ad espansione.
8. Esternamente al perimetro della tomba sono ammesse esclusivamente simboli religiosi e nome della famiglia applicati e/o scolpiti sul rivestimento.
9. Scritte, epigrafi, date e supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo.

Art. 15

Loculi colombari fuori terra

1. Apposita area è destinata nella "Tavola di zonizzazione alla costruzione di manufatti per loculi colombari fuori terra, realizzati normalmente in numero di 30 o 40, dislocati su 3 o 4 piani, secondo il progetto di volta in volta approvato dal Consiglio comunale. La costruzione non dovrà superare l'altezza massima di mt. 3,00 e dovrà possedere forme semplici e regolari.
2. Tali colombari dovranno avere le seguenti dimensioni interne: mt. 2,25 di lunghezza - mt. 0,75 di larghezza - mt. 0,70 di altezza.
3. La Giunta comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi, potrà derogare alle predette prescrizioni semprechè il progetto dei colombari sia conforme alla legislazione che regola la materia, in particolare all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90 ed alla Circolare esplicativa.
5. Allo scadere di tale termine il Comune rientrerà in possesso dei colombari, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che gli eredi non vogliano rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo o trasferire i resti in un loculo ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
6. Il loculo colombaro non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Art. 16

Loculi ossari individuali

1. Oltre all'ossario comune, destinato alla conservazione collettiva in perpetuo dei resti mortali, è prevista nell'apposita zona allo scopo destinata nella "Tavola di zonizzazione", la realizzazione di loculi ossari individuali fuori terra per i resti di salme, i loculi vengono assegnati ai privati in concessione.
2. Tali ossari dovranno avere le seguenti dimensioni interne: mt. 0,70 di lunghezza, mt. 0,30 di larghezza e mt. 0,30 di altezza.
3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30 - mt. 0,30 - mt. 0,50.

4. La Giunta comunale, in sede di approvazione dei progetti relativi, potrà derogare alle suddette prescrizioni, semprechè il progetto degli ossari sia conforme alla legislazione che regola la materia (D.P.R. n. 285/90). La costruzione non dovrà superare l'altezza massima di mt. 3,00 e dovrà possedere forme semplici e regolari.

Art. 17

Opere per servizi

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua nella tavola di zonizzazione aree destinate ai servizi indicati all'art. 7.
2. La costruzione di dette opere, di competenza comunale, è sottoposta alle procedure degli appalti pubblici.
3. Le opere dovranno possedere forme semplici, altezze di massimo mt. 3,00 e materiali che si armonizzino con il luogo.

Art. 18

Area per dispersione ceneri

1. L'area per la dispersione delle ceneri e/o per il cinerario, è destinata a raccogliere e conservare in perpetuo e collettivamente le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme come previsto dall'art. 80 c 6 del D.P.R. 285/1990.
2. L'area deve essere sistemata a verde, separata da siepe e individuata da apposita segnaletica.
3. La costruzione del cinerario deve avvenire previo parere dell'ASS competente.

Art. 19

Progetti e procedure autorizzative per esecuzione lapidi e tombe

1. La realizzazione da parte dei privati di interventi presso il cimitero comunale è soggetta alle seguenti procedure:
 - a) lapidi sulle tombe a inumazione (fosse comuni) e sulle tombe a tumulazione sovrapposta (TT): comunicazione con allegato schema e dimensioni;
 - b) tombe di famiglia a raso (TFR) e a edicola (TFE): SCIA secondo le disposizioni di legge vigenti corredata della documentazione prescritta.
2. I progetti dovranno rispondere alle prescrizioni del presente regolamento-piano urbanistico cimiteriale, alle norme di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/90), le altre norme aventi incidenza con l'opera, e dal punto di vista tecnico ed artistico, curare forme, misure, materiali impiegati ed ogni elemento della composizione idonei alla funzione ed ispirati alla dignità ed alle caratteristiche del luogo.
3. Ad opera finita e prima dell'uso delle tombe, a cura del concessionario, dovrà essere richiesto al Comune il certificato di agibilità secondo le disposizioni in materia, in tal modo verrà accertato se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato e nel rispetto della normativa.
4. Il progetto delle tombe di famiglia dovranno indicare anche l'area del cantiere da recintare per l'esecuzione dei lavori garantendo l'accesso alle tombe esistenti.
5. Nelle aree normate dal presente Piano Regolatore Cimiteriale interessate da vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142, l'autorizzazione paesaggistica non è dovuta ai sensi dell'art. 3 – punto 3.1.5 dell'accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stipulato il 22.10.2009, quando l'opera non superi la superficie di mq, 10,00 e l'altezza di mt. 3,00.
6. Alla fine dei lavori delle tombe di famiglia a raso il Direttore dei Lavori dovrà dichiarare la stabilità della lapide orizzontale come previsto dal precedente art. 13.

Art. 20

Lastre di chiusura nei colombari

1. La concessione di colombari o dei loculi ossari comprende anche la lastra di chiusura, sulla quale i concessionari potranno, a loro spese, fare incidere le sole generalità del defunto e potranno essere poste in opera:

- la fotografia incorniciata del defunto
- la lampada votiva
- un vaso portafiori.

detti abbellimenti dovranno essere conformi ai tipi autorizzati dal Comune e non potranno in ogni caso sporgere oltre cm. 25 dalla lapide.

2. Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura, fornita dal Comune. Di norma i colombari verranno ceduti in ordine progressivo, seguendo la numerazione indicata nel piano e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 21

Termine per la costruzione della tomba di famiglia (TFR, TFE)

1. La sepoltura privata (tomba di famiglia TFR/TFE) dovrà essere costruita entro non oltre due anni dalla concessione dell'area sulla quale sorgerà la costruzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, nonché dalle altre disposizioni legislative in materia di polizia mortuaria, ai sensi del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 qualora applicabili.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività ai sensi di legge.

2. Con la sua entrata in vigore, si riterranno abrogate tutte le disposizioni comunali precedentemente emanate in merito contrastanti con le presenti.

Allegati